

GDPR e Diritti dell'interessato – Diritto all'informazione.

Pillole di Privacy

Citazione

“Stranamente, non abbiamo mai avuto più informazioni di adesso, ma continuiamo a non sapere che cosa succede.” (Papa Francesco).

Il GDPR ed i Diritti dell'Interessato – Diritto all'informazione.

Partiamo da un principio: l'interessato deve avere una corretta e completa informazione in merito ai dati trattati dal titolare o dal responsabile del trattamento.

Tale principio diviene un vero e proprio corollario del dovere del titolare o del responsabile del trattamento di fornire tutte le informazioni necessarie sulle modalità di acquisizione e trattamento dei dati, oltre alle cautele poste in essere per la salvaguardia dei dati stessi.

Generalmente, tali informazioni devono essere esplicitate nella informativa sul trattamento che rappresenta la dichiarazione esplicita di buona fede del titolare di trattare i dati ricevuti per finalità specifiche e nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza, così da soddisfare il diritto di informazione dell'interessato.

Pertanto, più esaustiva sarà la informativa sul trattamento dei dati personali e maggiore sarà la tutela del diritto dell'interessato.

In pratica l'informativa ha lo scopo di rendere edotto l'interessato di tutti quegli aspetti del trattamento che il titolare effettuerà.

Infatti, il titolare ha l'obbligo di informare l'interessato qualora i dati non siano raccolti presso quest'ultimo, esplicitando tutte le informazioni inerenti alla loro origine.

Se non bastasse, il titolare dovrà anche informare l'interessato della categorie di dati personali trattati e a chi eventualmente questi dati saranno comunicati, facendo particolare attenzione in caso di destinatari in paesi extra europei. In questo caso l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate e sufficienti a tutela dei propri dati.

Non potrà mancare nelle informazioni fornite all'interessato la finalità e base giuridica del trattamento e l'eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. In quest'ultimo caso il titolare dovrà anche informare l'interessato riguardo alle modalità e alle finalità della profilazione.

Nelle informazioni essenziali per l'interessato non potrà mancare l'indicazione del periodo di conservazione dei dati personali ovvero i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Allo scadere di tale tempo i dati dovranno essere cancellati.

Infine, l'interessato deve essere edotto dei propri diritti e delle modalità per esercitarli.

Tutte queste informazioni dovranno essere inserite nella informativa sul trattamento dei dati personali, e dovranno rappresentare altresì le linee guida del trattamento.

Per questa ragione l'informativa non deve essere considerata un semplice adempimento burocratico, ma uno strumento utile per manifestare serietà e responsabilità.

Infatti, si rammenti che l'interessato per esercitare il proprio diritto di informazione è dotato per legge dello strumento dell'istanza alla quale il titolare dovrà dare risposta entro 30 giorni.

La risposta alla richiesta dell'interessato spesso è gravosa sia in termini di tempo, che in termini economici, per questo motivo si ritiene che una informativa precompilata o ciclostilata da un lato non garantisca adeguatamente i diritti dell'interessato e dall'altro sia un grande rischio per il titolare.

La conseguenza di un comportamento così superficiale sarà una perdita in termini di costi e di tempo, che potrebbero essere evitati con una informativa completa ed esaustiva.

Conclusioni

Il titolare del trattamento, oltre ad essere tenuto a garantire la sicurezza dei dati è anche tenuto a garantire serietà e correttezza al fine di informare l'interessato sull'uso dei dati acquisiti in fase di formazione del consenso.

Parimenti, dovrà farsi carico anche degli oneri in caso di richiesta di informazioni da parte dell'interessato, i quali potrebbero essere meno

gravosi se nell'informativa del trattamento dei dati personali venissero esplicitate con chiarezza e sinteticità tutti gli aspetti del trattamento.

In caso contrario potrebbe non essere del tutto agevole, alla luce della tempistica ridotta in tema di risposta all'istanza dell'interessato (30 giorni), recuperare nel tempo informazioni personali oramai datate.

Per tali ragioni una informativa chiara e completa è da considerarsi un elemento essenziale per soddisfare da un lato l'obbligo di informazione dell'interessato in capo al titolare del trattamento e dall'altro rafforzare l'immagine del titolare secondo i principi di chiarezza e responsabilizzazione.